



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ricorso cartella esattoriale: ultime sentenze

Autore: Redazione | 23/09/2019



Le ultime sentenze su: ricorso di opposizione alla cartella esattoriale; tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento; notifica della cartella esattoriale; mancata instaurazione della procedura di mediazione e improcedibilità del ricorso.

Notifica del ricorso di opposizione alla cartella esattoriale

Il mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale, che ha portato a ritenere improcedibile l'appello ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso, tempestivamente presentato nel termine di legge, e del decreto di fissazione dell'udienza, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui in primo grado si sia verificata l'omessa notifica del ricorso di opposizione a cartella esattoriale e del decreto di fissazione di udienza, con conseguente l'applicazione dei principi a tutela dell'effettività dei mezzi di azione e difesa in materia di "prospective overruling".

[Cassazione civile sez. lav., 29/03/2018, n.7833](#)

Ricorso per omessa notifica della cartella esattoriale

Nel ricorso per omessa notifica della cartella esattoriale la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario il quale, se fatto destinatario dell'impugnazione, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurarle nella specie un litisconsorzio necessario.

Comm. trib. prov.le Milano sez. I, 08/05/2018, n.1993

Ricorso alla Commissione tributaria provinciale

La notifica effettuata oltre i termini previsti dall'art.25 del D.P.R. n. 602 del 1973 della cartella esattoriale, comporta la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'azione nei confronti del contribuente ma, trattandosi di un istituto stabilito in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente in materia di **diritti disponibili**, tale decadenza deve essere opposta dal contribuente con tempestivo ricorso alla Commissione tributaria provinciale, altrimenti la cartella esattoriale diviene

definitiva, non più modificabile ed esplica i suoi effetti.

Pertanto, ove il contribuente non abbia proposto opposizione nei termini di legge, decorrenti dalla notifica delle cartelle, per far valere i vizi dai quali le stesse erano affette, il credito tributario diventa irretrattabile.

Comm. trib. prov.le Taranto sez. III, 12/03/2019, n.584

Inammissibilità del ricorso

In merito all'interesse ad **impugnare l'estratto di ruolo**, si pone come condizione che il contribuente sia venuto a settembre conoscenza della cartella con l'estratto che va ad impugnare. Al contrario, se il contribuente era già prima a conoscenza della cartella esattoriale, viene meno l'interesse ad agire perché ha avuto in precedenza la possibilità di impugnare la debenza mediante l'impugnativa di atti a lui notificati.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ove il contribuente era a **conoscenza della cartelle insolute** e certamente non è venuto a conoscenza per la prima volta della cartella con l'acquisizione dell'estratto di ruolo.

Comm. trib. prov.le Salerno sez. XIV, 29/03/2019, n.751

Cartella di pagamento: annullamento per vizio formale

L'annullamento per vizio formale della cartella di pagamento deciso mediante sentenza non definitiva all'esito di giudizio tributario non esplica alcuna influenza sulla pretesa creditoria vantata dall'Amministrazione finanziaria (nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il **ricorso contro il diniego alla richiesta di revoca**, totale o parziale, del sequestro preventivo per equivalente nei confronti di un indagato per omesso versamento di Iva).

Cassazione penale sez. III, 13/06/2019, n.36309

Mancata sottoscrizione della cartella esattoriale

In tema di sottoscrizione della **cartella esattoriale**, la mancanza della stessa da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

Infatti, la cartella esattoriale ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, è predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.

Per quanto concerne poi la legittimazione e l'**idoneità del notificatore** si applica la regola juris di cui all'art. 156 c.p.c. circa il raggiungimento dello scopo dell'atto notificato secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto.

Infine, circa il profilo della **motivazione della cartella impugnata**, essa deve rispettare il principio di trasparenza sancito dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. XXV, 12/09/2017, n.3292

Violazione del Codice della strada e opposizione alla cartella di pagamento

In materia di violazioni del Codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d.lg. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'**omessa notifica del verbale di contestazione della violazione**, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto

decreto legislativo – tuttavia per i giudizi già pendenti alla predetta data del 6 ottobre 2011 (quale il presente giudizio instaurato con ricorso depositato il 7 giugno 2010 in opposizione a cartella di pagamento notificata il 2 maggio 2010) valeva il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis C.d.S..

Cassazione civile sez. II, 31/01/2019, n.2968

Ricorso del contribuente

In tema di procedimento di **notifica della cartella esattoriale**, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombando al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate.

(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, decidendo nel merito, ha rigettato il **ricorso del contribuente** che, pur avendo provato “per tabulas” che la consegnataria dell’atto non era sua moglie, non aveva tuttavia dimostrato che ella non fosse, comunque, una persona di famiglia o addetta alla casa ivi presente solo occasionalmente).

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2018, n.27587

Improcedibilità del ricorso

Risulta infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata instaurazione della **procedura di mediazione**. In fatti, in siffatta ipotesi, essendo la cartella emessa dall’agente della riscossione, non rientra nella disciplina nel nuovo istituto della mediazione, pertanto la disposta improcedibilità non ha ragione d’essere.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. V, 06/06/2018, n.1097

Impugnazione della cartella esattoriale

In sede di impugnazione della cartella esattoriale non può essere dedotta la violazione del termine di decadenza di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi di vizio dell'avviso di accertamento presupposto che deve essere fatto valere mediante la **proposizione di tempestivo ricorso** contro tale atto, ove regolarmente notificato, potendo, in detta ipotesi, la cartella di pagamento essere contestata soltanto per vizi propri.

[Cassazione civile sez. trib., 23/05/2018, n.12759](#)

Istanza di accesso agli atti e ricorso dell'Amministrazione

È corretta l'istanza di accesso fatta via Pec a Equitalia contenente la semplice richiesta di rilascio di copia delle cartelle esattoriali relative al proprio ruolo. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che, rigettando il ricorso dell'Amministrazione, ha ritenuto non necessario produrre ulteriori specificazioni, posto che la semplice domanda contiene tutti gli elementi che consentono a Equitalia di individuare i documenti richiesti.

Consiglio di Stato sez. IV, 07/08/2017, n.3947